

NOTE INTRODUTTIVE

Calcola correttamente quanto ti spetta utilizzando la tabella Lordo - Netto 2022

Le novità impositive per il 2022

La riforma del sistema fiscale, inserita nella Legge di bilancio 2022 n. 234 del 31.12.2021, impatterà sul netto spettante al calciatore/calciatrice professionista, con un leggero beneficio fiscale per i redditi più bassi. Dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti e rimodulati gli scaglioni Irpef con le relative aliquote impositive. Inoltre sono state modificate le detrazioni di lavoro dipendente (anche quello Sportivo) e il trattamento integrativo ex art. 1 del DL n. 3/2020. Tutte le modifiche sono state riportate nelle tabelle in calce all'articolo.

L'assegno unico universale

Il Dlgs n. 230/2021 ha introdotto l'assegno Unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per figli a carico, fino a 21 anni, sono state sostituite dal beneficio economico dell'assegno Unico che, non sarà riconosciuto in busta paga ma, dovrà essere richiesto direttamente dal calciatore/calciatrice all'Inps che provvederà al riconoscimento e al pagamento. La novità maggiore consiste nel fatto che è universale e quindi, seppur decrescente all'aumentare dell'indicatore ISEE, è riconosciuto a tutti, qualunque sia il reddito percepito: spetta anche ai calciatori e calciatrici con redditi molto alti. L'assegno, su base mensile, sarà erogato da marzo 2022 a febbraio 2023 e, successivamente sarà necessario ripresentare la domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista entro il 30 giugno 2022, per non perdere il diritto a percepire l'assegno fin da marzo. Sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, per quelle presentate successivamente alla fine di giugno. Il valore dell'assegno, come già detto è individuato in funzione dell'ISEE e del numero dei figli, oltre alle particolarità legate all'età della madre (c'è una maggiorazione per le madri under 21). Il valore minimo garantito a tutti è di 50 euro mensili. Lo stesso valore è riconosciuto a coloro che presenteranno la domanda in assenza di indicatore ISEE. La domanda può essere presentata online, sul sito dell'Inps, direttamente dal calciatore o calciatrice attraverso l'utilizzo dello SPID oppure attraverso un Patronato o CAF. La domanda può essere presentata, in sostituzione dei genitori, dai figli maggiorenni (fino ai 21 anni non compiuti) per chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

E' il calciatore che determina la residenza fiscale e non la Società

La residenza fiscale è determinata dal lavoratore/calciatore e non dal luogo della sede del Club. In pratica un calciatore che abbia la residenza fiscale a Roma e giochi per esempio nell'Atalanta dovrà applicare l'addizionale regionale del Lazio e quella comunale di Roma e non quella della Lombardia e del comune di Bergamo.

Regione e Comune che vai, imposta che trovi

Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all'Irpef, per le Regioni ed i Comuni, sono state predisposte quattro tabelle diverse per raggruppare in macro-famiglie le aliquote delle addizionali regionale e comunale, come di seguito distinte:

- Per i calciatori residenti fiscalmente in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,00%;
- Per i calciatori residenti fiscalmente in Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,50%;
- Per i calciatori residenti fiscalmente in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, e Molise è stata inserita l'aliquota complessiva del 3,10 %;
- Per i calciatori residenti fiscalmente nel Lazio e Piemonte è stata inserita l'aliquota complessiva del 4,20%.

Richiamiamo l'attenzione di tutti i calciatori, all'atto della sottoscrizione del contratto, a verificare l'eventuale maggior costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale al fine di quantificare, aumentandolo di conseguenza il corretto importo lordo.

Risulta impossibile elencare integralmente le aliquote applicate nei vari Comuni italiani e si consiglia quindi di recuperare le informazioni necessarie in internet o presso il Municipio di residenza. Diverse Regioni hanno provveduto a rettificare, a seguito anche delle modifiche disposte dalla legge nazionale e delle modifiche apportate al decreto sul federalismo regionale, la propria o le proprie aliquote di addizionale all'Irpef.

La solidarietà tra i calciatori.

*Negli Accordi collettivi sottoscritti tra l'AIC e le Leghe di serie B e Pro è stato introdotto il contributo di solidarietà. Il contributo dello 0,50%, totalmente a carico del calciatore, da calcolarsi sull'importo lordo contrattuale e detratto dal netto, si pone come obiettivo il finanziamento di quello che da sempre è stato il Fondo di garanzia, oggi Fondo di Solidarietà. **Nella tabella lordo netto 2022 è stato inserito questo contributo per la serie B e Lega Pro e non per la serie A, in quanto non previsto dall'Accordo Collettivo di categoria.** La tecnicità del calcolo sul lordo contrattuale e la relativa trattenuta dal netto è dovuta al fatto che questo contributo di natura sociale è stato introdotto per volontà delle parti (Accordo Collettivo) e non previsto da una legge dello Stato. Conseguentemente le casse dell'erario non rinunciano al gettito integrale dell'imposta per volontà di soggetti privati: il contributo al fondo di solidarietà non può essere considerato un costo fiscalmente detraibile ma detratto direttamente dal netto di busta-paga.*

Sportivi impatriati.

Gli sportivi professionisti che hanno deciso di trasferirsi fiscalmente in Italia, dal 2020 in poi, cosiddetti "impatriati", sono oggetto di un sistema fiscale agevolato, introdotto dal DL 34/2019 (c.d. decreto "crescita"). I redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare. I calciatori non dovranno essere stati residenti in Italia nei due anni fiscali precedenti e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni. Contestualmente è previsto che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporti il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile, per il potenziamento dei settori giovanili.

Le modalità attuative del versamento sono state previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, all'articolo 2, comma 1, riprese dall'Agenzia delle Entrate con la dalla Risoluzione 17/E del 10 marzo 2021 che recita:

“Al riguardo, l'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, prevede che i soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 16, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:

- *“1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.*

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

- *nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l'adesione al regime agevolato;*
- *nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:*
 - *nel campo “tipo”, la lettera “R”;*
 - *nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro;*
 - *nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;*
 - *nel campo “anno di riferimento”, l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;*
 - *nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.”*

E' appena il caso di ricordare che il versamento è in capo al calciatore e non alla Società e non è stata prevista la sostituzione d'imposta da parte di quest'ultima. Questo si traduce nell'obbligo di compilazione e versamento del contributo di solidarietà da parte del calciatore, pena la decadenza dal diritto al regime agevolato.

Tale regime non è stato considerato nella redazione della tabella lordo-netto in quanto straordinario e in deroga al regime ordinario.

I massimali contributivi per il Fondo pensioni degli Sportivi Professionisti.

Con la circolare numero 15, del 28 gennaio 2022, l'INPS ha ufficializzato il limite minimo di retribuzione contributiva e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per l'assicurazione dei calciatori al Fondo sportivi professionisti. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389). Con riguardo alla

rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Considerato che nell'anno 2021 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, accertata dall'ISTAT è stata pari all'1,9%, la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad euro 49,91. Di conseguenza il limite minimo di retribuzione del 2022 deve essere raggugliato, qualora dovesse essere d'importo annuo inferiore, a € 15.572. Di seguito sono riportate le retribuzioni massimali contributive per l'anno 2022.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FONDO FINE CARRIERA ANNO 2022

	REDDITO ANNUO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
F.D.O SPORTIVI	fino ad euro 48.279,00	9,19% (33%)*
	da euro 48.279,00 ad euro 105.014,00	10,19% (34%)*
	da euro 104.014,00 ad euro 765.552,00	2,10% (3,10%)*
F.F.C	fino ad euro 105.014,00	1,25% (7,5%)*

Nota: * tra parentesi l'aliquota complessiva (costo a carico del calciatore + quello a carico della società). Si precisa che per l'anno 2022, il limite minimo di retribuzione annuo per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge (importo minimo sul quale si calcolano i contributi da versare anche nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore), è pari ad euro 15.572.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2022

	Reddito	Aliquota	Imposta
I R P E F 2 0 2 2	Fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
	Oltre 15.000 fino a 28.000	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000
	Oltre 28.000 fino a 50.000	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000
	Oltre 50.000	43%	13.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000

DETRAZIONI FISCALI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022

	Reddito	Importo	Importo aggiuntivo
D E T R A Z I O N I 2 0 2 2	Fino a 15.000	1.880	+ 1.200 tratt.to integrativo DL 3/20
	Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910	+ 1.190 x (28.0000-reddito) : 13.000
	Oltre 28.000 fino a 50.000	1.910	x (50.000 – reddito) : 22.000
	Oltre 50.000	NESSUNA	DETRAZIONE
	Oltre 50.000	NESSUNA	DETRAZIONE